



6175 -21

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

DISCIPLINARE  
PROFESSIONISTI

R.G.N. 21474/2019

Cron. 6175

Rep. CI

Ud. 24/09/2020

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FELICE MANNA

- Presidente -

SERGIO GORJAN

- Consigliere -

ALDO CARRATO

- Consigliere -

ELISA PICARONI

- Rel. Consigliere -

CHIARA BESSO MARCHEIS

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 21474-2019 proposto da:

CE , rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA  
VISONA', giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA  
PROVINCIA DI X , PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO  
IL TRIBUNALE DI UDINE;

- **intimati** -

avverso la decisione n. 10/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE

2020

1982

GEOMETRI di Y , depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 24/09/2020 dal Consigliere ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per  
l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il  
secondo motivo di ricorso;

udito l'Avvocato GIANLUCA VISONA', difensore del  
ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del  
ricorso;

Cassazione.net



## FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, con decisione del 15 maggio 2019, notificata il 10 giugno 2019, ha respinto il ricorso del geom. EC avverso la deliberazione del Consiglio di disciplina presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di X e per l'effetto ha confermato la sanzione della cancellazione dall'Albo.

1.1. Il procedimento disciplinare a carico del geom. C era stato incardinato dopo che la CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri) aveva segnalato la posizione di morosità del professionista. Dopo avere accertato che erano stati omessi versamenti dal 2009 al 2014 di importo complessivo pari a euro 24.172,05, a fronte dello svolgimento di 74 pratiche (in parte edilizie in parte catastali), il Consiglio di disciplina aveva ritenuto che la trasgressione di carattere non occasionale degli obblighi contributivi integrasse violazione dei canoni di correttezza e probità, con grave compromissione del prestigio e decoro della categoria professionale.

2. Il Consiglio Nazionale ha confermato la valutazione, previo rigetto della censure concernente la violazione del diritto di difesa.

3. Per la cassazione della decisione del Consiglio Nazionale, il geom. C ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Non hanno svolto difese in questa sede il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di X, e l'Ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 12 regio decreto n. 274 del 1929, assumendo che non gli sarebbe stata comunicata la formale

apertura del procedimento disciplinare, con conseguente lesione del diritto di difesa. Ad avviso del ricorrente, il Consiglio Nazionale avrebbe errato nel ritenere che la comunicazione indicata fosse avvenuta con l'invio della missiva del 21 gennaio 2016, mentre tale missiva, riguardava la fase dell'istruttoria che precede il momento di avvio del procedimento.

2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e "motivazione inesistente", e si lamenta il mancato rilievo, da parte del Consiglio Nazionale, dell'assenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio emesso dal Collegio provinciale, in ordine sia all'accertamento delle condotte di rilevanza disciplinare, sia all'applicazione della sanzione della cancellazione dall'albo.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento del rimanente.

3.1. Come affermato da questa Corte, nel giudizio disciplinare nei confronti dei geometri l'incolpato ha diritto di partecipare, eventualmente anche con l'assistenza del difensore, all'adunanza davanti al Collegio provinciale competente a irrogare la sanzione, e quindi ha il diritto di essere informato della data della stessa, secondo il disposto dell'art. 12 r.d. n. 274 del 1929. Nell'ipotesi in cui l'incolpato non sia stato informato della data dell'adunanza, la decisione adottata dal Collegio provinciale è viziata per violazione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., e deve essere annullata dal Consiglio nazionale, non operando i principi di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., che regolano esclusivamente i rapporti tra organi giurisdizionali (Cass. 20/08/2013, n. 19228; Cass. 26/05/2011, n. 11608).

3.2. Nella fattispecie in esame, come emerge già dalla lettura del provvedimento impugnato, il professionista

incolpato non è stato posto in condizione di partecipare all'adunanza tenutasi in data 6 febbraio 2017, nella quale è stato definito il procedimento disciplinare a suo carico, con l'irrogazione della sanzione. E difatti, dopo la comunicazione in data 21 gennaio 2016 di avvio del procedimento e l'audizione avvenuta il successivo 1° febbraio, il professionista non è stato informato della data in cui si sarebbe svolta la «seduta per la discussione», alla quale aveva diritto di partecipare anche avvalendosi dell'assistenza di un difensore.


4. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione del provvedimento impugnato e la decisione nel merito, di annullamento della delibera del Collegio dei geometri di X .

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara la nullità della delibera del Collegio dei geometri e dei geometri laureati di X in data 6 febbraio 2017; condanna il Collegio dei geometri di X al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione in data 24 settembre 2020.

Il Consigliere est.  


Il Presidente  


IL CAMMISTO ESPERTO  
 L. 11/10/20  


CORTE DI CASSAZIONE  
 ON. IL C.  
 DEPOSITO IN CANCELLERIA  
 Roma

05 MAR. 2021  
